



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 01 2014

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

E' stata pubblicata sul S.O. n. 87 alla **Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013** la **Legge n. 147 del 27 dicembre 2013** contenente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*".

La legge (**Legge di Stabilità 2014**), **in vigore dal 1° gennaio 2014**.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE DETRAZIONI IRPEF – COMMA 127

Viene rideterminato l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilato previste dall'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del TUIR.

In particolare:

a seguito delle modifiche introdotte alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 13, vengono ridefinite sia le **fasce di reddito** sia l'**importo** della **relativa detrazione** teorica (e conseguentemente effettiva) spettante;

a seguito dell'abrogazione del comma 2, art. 13, vengono eliminati gli incrementi della detrazione (importi da 10 euro fino ad un massimo di 40 euro) in precedenza previsti in presenza di un reddito complessivo superiore a euro 23.000 e fino a euro 28.000.

Si riepilogano nella seguente tabella le detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilato, **in vigore dal 1° gennaio 2014**, con le relative formule di calcolo evidenziando in grassetto gli importi modificati dalla Legge di Stabilità.

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE SPETTANTE	RIFERIMENTO DI LEGGE
$RC \leq 8.000$	1.880*	TUIR, art. 13, co. 1, lett. a)
$8.000 > RC \leq 28.000$	$978 + 902 \times \frac{(28.000 - RC)}{20.000}$	TUIR, art. 13, co. 1, lett. b)
$28.000 > RC \leq 55.000$	$978 \times \frac{(55.000 - RC)}{27.000}$	TUIR, art. 13, co. 1, lett. c)

**Rimane confermato che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690. Per i rapporti a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 1.380.*

RIDUZIONE PREMI INAIL – COMMA 128

È prevista la **riduzione** percentuale dell'importo dei **premi** e contributi dovuti per l'**assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali:

- con effetto dal **1° gennaio 2014**;
- da stabilirsi con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, su proposta dell'INAIL,
- tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il decreto dovrà definire le modalità di applicazione della riduzione anche a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio.

La riduzione è applicabile nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Sono esclusi dal beneficio i premi relativi all'assicurazione di:

- apprendisti;
- soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico,
- prestatori di lavoro accessorio;
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

La riduzione dei premi e contributi è

- applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- operata distintamente per singola gestione assicurativa,
- garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE – COMMA 132

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater del D.Lgs n. 446/1997, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è prevista una **nuova deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato** che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**.

La deduzione spetta **fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è **riconosciuta a regime**.

Va, inoltre, evidenziato che la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di euro 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza **i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale**.

PROROGA STABILIZZAZIONE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE – COMMA 133

In sede di conversione del Decreto n. 76/2013 è stato introdotto l'articolo 7-bis in merito alla stabilizzazione dei rapporti con associati in partecipazione. Il termine per aderire alla procedura era stato originariamente fissato tra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013.

Tale **termine** viene ora **esteso al 31 marzo 2014**.

RESTITUZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI 1,40% – COMMA 135

Per effetto della soppressione al primo periodo dell'articolo 2, comma 30, Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), delle parole "*Nei limiti delle ultime sei mensilità*", **dal 1° gennaio 2014**, con riferimento alle **trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato** decorrenti dalla predetta data, al datore di lavoro è riconosciuto il **diritto** a vedersi **restituito il contributo addizionale ASPI 1,40% complessivamente versato** in relazione all'**intera durata del rapporto a termine**.

Rimane confermata la previsione in base alla quale la restituzione in oggetto viene riconosciuta anche nell'ipotesi di stabilizzazione (riassunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo indeterminato) intervenuta successivamente alla scadenza del contratto a termine (purché entro 6 mesi dalla predetta scadenza) con detrazione dalle mensilità spettanti (pari, ora, all'intera durata del contratto a termine) di un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del rapporto a termine alla riassunzione a tempo indeterminato.

RIFINANZIAMENTO AMORTIZZATORI SOCIALI – COMMI 183-184

La Legge di Stabilità prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2014, da destinarsi

al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lettera a) del DL n. 185/2008);

per il **rifinanziamento** degli **ammortizzatori sociali in deroga** (art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge n. 92/2012).

Sono inoltre stanziati 40 milioni di euro per il **finanziamento dei contratti di solidarietà** delle aziende **non rientranti** nel campo di applicazione della **CIGS**.

Infine, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 50 milioni di euro per il finanziamento delle **proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività**.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI – COMMA 185

Il DL n. 76/2013, in materia di istituzione o modifica dei fondi di solidarietà bilaterali (previsti dall'art. 3 della Legge n. 92/2012 nei settori non interessati dagli ammortizzatori sociali "ordinari"), aveva stabilito il differimento al 31 ottobre 2013 di alcune scadenze, in particolare:

la **creazione** dei **fondi** per quei CCNL che già non prevedano sistemi di integrazione salariale tramite realtà **bilaterali** (in precedenza il termine di istituzione era il 18 luglio 2013);

la **modifica** dei fondi già previsti dalla contrattazione collettiva secondo i dettami della Riforma Fornero (in precedenza il termine di istituzione era il 18 luglio 2013).

Nei settori contrattuali in cui i predetti fondi non siano istituiti/modificati a partire dal 1° gennaio 2014 è prevista l'attivazione del Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'INPS.

La Legge di Stabilità 2014 **elimina il termine del 31 ottobre** per la costituzione/modifica dei predetti fondi di solidarietà e fissa l'aliquota di finanziamento del **Fondo di solidarietà residuale allo 0,50%**, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

La Legge di Stabilità modifica l'art. 3 della Riforma Fornero introducendo:

il nuovo comma 19-bis secondo cui nei settori, tipologie di datori di lavoro, classi dimensionali già coperte dal Fondo bilaterale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale;

il nuovo comma 19-ter in base al quale, nell'ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio 2014, risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale è sospeso (con decreto), fino al completamento delle predette procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In tale periodo non sono riconosciute le relative prestazioni.

In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014 l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione (primi 3 mesi del 2014).

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AZIENDE SOGGETTE ALLA CIGS – COMMA 186

In merito ai **contratti di solidarietà** di aziende soggette alla CIGS è previsto che, per l'anno 2014, l'**integrazione salariale** del 60% stabilita dalla norma è **aumentata** nella **misura del 10%** (in precedenza pari al 20%) della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

Conseguentemente, il **trattamento di integrazione salariale** per i lavoratori dipendenti da aziende soggette alla CIGS coinvolti in **contratti di solidarietà, per l'anno 2014, è complessivamente pari al 70% della retribuzione persa** a seguito della riduzione di orario (fino a tutto il 2013 il predetto trattamento era pari all'80%).

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE – COMMA 187

Con una modifica all'articolo 9, comma 3-ter, del DL n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236/1993, è previsto che il Ministero del Lavoro oltre a prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, possa anche prevedere incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (Decreto del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013).

FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – COMMA 215

Viene stabilita l'istituzione **presso il Ministero del Lavoro del Fondo** per le politiche attive del lavoro, con una dotazione di risorse (55 milioni) per il triennio 2014 – 2016, finalizzato al **reinserimento lavorativo** dei soggetti che fruiscono di **ammortizzatori in deroga** o di coloro che sono in stato **disoccupazione involontaria**.

Entro **90 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, un **decreto** di natura non regolamentare del **Ministero del Lavoro**, con coinvolgimento della Conferenza permanente Stato

Regioni, definirà le iniziative (anche sperimentali) finanziabili per il potenziamento delle politiche attive, tra le quali la sperimentazione a livello regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

DETAZZAZIONE: RIDUZIONE RISORSE – COMMA 413

Con riferimento al minor utilizzo delle risorse (definite dalla Legge di Stabilità 2013) destinate alle misure sperimentali per l'**incremento** della **produttività** del lavoro, viene stabilito un **taglio ai fondi** per la detassazione. Infatti, è ridotto di 95 milioni di euro per il **2014** lo stanziamento (ora pari a 305 milioni di euro e non più a 400 milioni di euro) per la detassazione.

FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE – COMMI 431-435

È istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le risorse derivanti dai risparmi di spesa connessi alla razionalizzazione della spesa pubblica nonché dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate per incrementare, in ugual misura, da un lato, le deduzioni ai fini IRAP (art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4- bis del D.Lgs n. 446/1997) e, dall'altro, le detrazioni IRPEF (art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del TUIR).

Sarà la Legge di Stabilità ad individuare i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni nonché le modalità di applicazione delle stesse da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese.

AUMENTO ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS – COMMA 491

È disposto l'incremento dell'aliquota relativa ai contributi dovuti alla Gestione Separata INPS dai **pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali**.

In particolare, la predetta **aliquota**:

per l'anno 2014 è pari al **22%** (anziché al 21%, come disposto dall'art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012);

per l'anno 2015 è fissata al **23,5%** (anziché al 22%, come disposto dall'art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012).

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ONERI – COMMI 575-576

Entro il 31 gennaio 2014 è prevista l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF** di cui all'art. 15 del TUIR tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

La **mancata adozione** dei predetti provvedimenti entro il termine sopra indicato comporta che la **detrazione IRPEF** (del **19%**) prevista dall'art. 15, comma 1 del TUIR (ad esempio, su interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) spetta nella misura

del **18% per il 2013** e

del **17% per il 2014**.

CONTRASTO AI RIMBORSI INDEBITI 730 – COMMI 586-589

Con l'intento di contrastare l'erogazione di **indebiti rimborsi IRPEF** da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito delle operazioni di assistenza fiscale, è previsto che, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei predetti modelli o dalla data della presentazione se la dichiarazione è inviata dopo la scadenza, l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in presenza di un rimborso **superiore a euro 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014**.

Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

PROROGA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – COMMA 590

Viene disposta la **proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, del contributo di solidarietà del 3%** sulla **parte eccedente** il reddito complessivo di **300.000 euro**.

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite **concorrono anche i trattamenti pensionistici** fermo restando che sugli stessi il contributo di solidarietà non è dovuto.



2 gennaio 2014

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence,
Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.